

A.C. 4357

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui alla sezione III, artt.130 e seguenti, sul "Consolidato Mondiale", di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III (Bilancio Consolidato) del D.Lgs 9 aprile 1991 n.127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato DPR 917/86 è del 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il reddito imponibile sul quale applicare l'aliquota di cui al comma 1 è determinato in modo semplificato, applicando al reddito ante imposta certificato nel bilancio della società la normativa italiana sulla deducibilità degli ammortamenti, degli accantonamenti rischi ed oneri e dei componenti positivi e negativi rivenienti dalla gestione delle partecipazioni.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8.87 Rubinato